XV legislatura

# L'Unione europea ed il Kosovo: ultimi sviluppi

N. 90
4 marzo 2008

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

# L'Unione europea ed il Kosovo: ultimi sviluppi

Dossier n. 90
4 marzo 2008

*A cura di* Luca Briasco
*con la collaborazione di* Tommaso Amico di Meane

XV Legislatura
Dossier

# Servizio affari internazionali

**Direttore**
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

*Segretario parlamentare*
*Documentarista*
Federico Pommier Vincelli _3542

# Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

**Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali**
(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706_4807

*Consigliere parlamentare*
*capo ufficio*
Alessandra Lai _2969

*Segretario parlamentare*
*Documentarista*
Elena Di Pancrazio _3882

*Coadiutori parlamentari*
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

**Ufficio per le Relazioni Interparlamentari**
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE )
fax 06 6865635

*Consigliere parlamentare capo ufficio*
Stefano Filippone Thaulero _3652

*Segretario parlamentare Documentarista*
Giuseppe Trezza _3478

*Coadiutori parlamentari*
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

**Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea**
fax 06 6706_3677

*Consigliere parlamentare capo ufficio*
Luigi Gianniti _2891

*Consigliere*
Davide A. Capuano _3477

*Segretari parlamentari Documentaristi*
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

*Coadiutori parlamentari*
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

**Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato**
fax. 06 233237384

*Segretario parlamentare*
*Interprete Coordinatore*
Paola Talevi _2482

*Coadiutore parlamentare*
Adele Scarpelli _4529

*Segretari parlamentari Interpreti*
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

# INDICE


| | | |
|---|---|---|
| NOTA ILLUSTRATIVA | Pag. | i |
| Risoluzione 1244 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 10 giugno 1999 (in lingua inglese) | " | 1 |
| Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 - Conclusioni della Presidenza (estratto) | " | 9 |
| Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) | " | 13 |
| Azione comune 2008/123/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo | " | 21 |
| Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa ai princìpi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2004/520/CE (estratto) | " | 25 |
| Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", 18-19 febbraio 2008 - Conclusioni del Consiglio sul Kosovo | " | 41 |

## NOTA ILLUSTRATIVA

A distanza di nove anni dalla guerra, dopo otto anni di amministrazione dell'ONU e di dispiegamento KFOR (il contingente di peacekeeping della NATO), due anni di complessi round negoziali del mediatore Marti Ahtisaar tra Prishtina e Belgrado, falliti gli estremi tentativi della Troika, è tramontata ogni possibilità sulla definizione in accordo dello status del Kosovo. Il 17 febbraio 2007 il premier Hastim Thaci, parlando alla riunione straordinaria del Parlamento di Pristina, ha dichiarato il Kosovo "Stato orgoglioso, indipendente e libero".

La conflittualità tra Kosovo e Serbia affonda le proprie salde radici in tempi molto lontani. È del 1389 l'epocale disfatta dei serbi nella battaglia di Kosovopolje contro i turchi, alla quale seguì la dominazione ottomana che sospinse la successiva immigrazione musulmana (oggi, il 90% dei kosovari è di fede musulmana). Molti secoli più tardi, con la prima guerra balcanica del 1913, la Serbia riuscì ad acquisire parte dei territori dello sconfitto Impero Ottomano (la "Sublime Porta"), aprendo formalmente la "questione balcanica" che, attraverso numerose e sanguinose tappe, giunse fino alla guerra del 1999, e agli eventi attuali.

L'indipendenza del Kosovo è stata fortemente voluta dalla sua maggioranza albanese (sostenuta dagli Stati Uniti e da parte dell'Europa), nonostante l'opposizione della minoranza serba ed il parere fortemente contrario di Belgrado, sostenuta dalla Russia e da alcuni Paesi europei.

Mentre oggi è ancora in corso la fase di riconoscimento del Kosovo da parte dei singoli Stati, il presente elaborato vuole proporre l'analisi di una documentazione di base per seguire l'evoluzione del ruolo dell'Unione europea (ed in parte anche di quello delle Nazioni Unite) in relazione al Kosovo: una

breve panoramica a partire dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 1999, fino alle conclusioni del Consiglio "Affari Generali e Relazioni esterne" del 18-19 febbraio 2008.

**1. La Risoluzione 1244 adottata il 10 giugno 1999 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite** ha autorizzato l'istituzione in Kosovo di due presenze internazionali:

1- civile

2- di sicurezza

Sotto gli auspici dell'ONU, esse sono state fissate per un periodo iniziale di dodici mesi. Il Segretario generale, assistito dalle organizzazioni internazionali competenti, viene autorizzato a stabilire una **presenza civile internazionale** in Kosovo ed è deciso che tra le responsabilità principali di questa rientrino: (a) la supervisione del trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie ad istituzioni create in base ad un accordo politico: (b) il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare con l'istituzione di forze di polizia locali, dispiegando nel frattempo personale internazionale di polizia in servizio in Kosovo.

Il Consiglio di Sicurezza, in tale occasione, ha altresì espresso il proprio compiacimento per il "lavoro che l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali svolgono nell'intento di sviluppare un metodo globale di sviluppo economico e di stabilizzazione della regione interessata dalla crisi del Kosovo, ivi compresa l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud orientale con

un'ampia partecipazione internazionale per favorire la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale"[1].

**2. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007** ha convenuto con il Segretario generale delle Nazioni Unite che lo *status quo* in Kosovo fosse una questione insostenibile e di fondamentale importanza per la stabilità dell'intera regione balcanica. Per un Kosovo "democratico e multietnico, votato allo stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale/religioso", si auspica una soluzione rapida precisando però che, **"trattandosi di un caso sui generis, essa non potrà costituire un precedente"**[2].

I 27 capi di Stato e di Governo hanno ribadito l'impegno dell'Unione europea in Kosovo, con l'obiettivo di:

- svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che ne definisca il futuro status.
- assisterne il cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione approvata nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa europea (PESD, che poi sarà l'EULEX KOSOVO) e tramite un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. A tale scopo, il Segretario generale/Alto rappresentante è stato invitato a preparare la missione in concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite; il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" è stato, invece, incaricato di stabilire modalità e tempi di avvio della missione.
- assistere lo sviluppo economico e politico del Kosovo nel quadro di una precisa strategia europea.

---

[1] *Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on June 1999* [in allegato].

[2] *Consiglio europeo di Bruxelles del 14 febbraio 2007, Conclusioni della Presidenza,* 17-02-2007 (16616/1/07), p. 20 [in allegato].

In quest'ottica, il Consiglio europeo ha fatto proprie alcune considerazioni relative all'avvenire dei territori interessati, dichiarando che:

- il futuro dei Balcani occidentali è nell'Unione europea.
- una Serbia prospera e stabile, pienamente integrata nella famiglia delle nazioni europee, è importante per la stabilità della regione. Al riguardo, il Paese è stato incoraggiato ad ottemperare alle condizioni necessarie per permettere la firma in tempi brevi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, con la piena fiducia che i progressi della Serbia verso l'UE, inclusa la concessione dello status di paese candidato, possano essere accelerati.

**3. L'Azione comune del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo** (approvata con l'"astensione costruttiva" di Cipro[3]), ha consentito all'Unione europea di istituire una missione sullo stato di diritto in Kosovo, denominata EULEX KOSOVO, il cui **mandato** (art. 2) è quello di "assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie ed i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche"[4]. Tali istituzioni, si precisa, non devono subire ingerenze politiche, nel rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale, e devono essere in linea con le migliori prassi europee.

---

[3] Cipro, pur astenendosi, riconosce "la responsabilità dell'Unione europea a contribuire ed assicurare la stabilità nella zona dei Balcani occidentali. Cipro rispetta [inoltre] il desiderio dei suoi *parners* europei di impegnarsi attivamente sulla questione del Kosovo" (CM 448/08), 4-02-2008.

[4] *Azione comune del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo* (EULEX KOSOVO) (5928/08), 4/02/2008.

Alla suddetta missione sono stati affidati precisi **compiti** (art. 3):

- offrire alle competenti istituzioni kosovare una collaborazione che si concretizzi in attività di monitoraggio, di tutoraggio e di consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.
- mantenere e promuovere lo stato di diritto, l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare.
- concorrere ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche.
- provvedere affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi vengano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile. Massima attenzione, inoltre, andrà dedicata a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'individuo.
- rafforzare la cooperazione ed il coordinamento con le competenti autorità kosovare durante l'intero iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata, la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria.

L'Azione comune ha previsto l'inizio della fase operativa dell'EULEX KOSOVO al momento del trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite nella medesima regione, l'UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Sul territorio (art. 6) è stato previsto un comando principale a Pristina, alcuni uffici regionali e locali nel Kosovo, una componente di sostegno a

Bruxelles ed altri uffici di collegamento. La struttura del personale è stata così articolata:

- **comandante civile dell'operazione** il quale, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e sotto l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), pianifica gli aspetti strategici della missione impartendo istruzioni al capomissione, offrendogli sostegno tecnico e consulenza di diversa natura.
- **capo missione**, che assume la responsabilità dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni, esercita comando e controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori. Egli deve assicurarsi che la missione lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE, gli Stati terzi che operano per lo stato di diritto in Kosovo e con l'ufficio civile internazionale.
- **componenti di polizia, giudiziaria e doganale**, che affiancano quelle locali.
- **altro personale**, costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri (o dalle istituzioni dell'UE) che ne sostengono direttamente i costi connessi, come lo stipendio, le spese sanitarie e le indennità. Stesse modalità sono previste per eventuali inserimenti provenienti da **Stati terzi**, che vogliano contribuire alla missione. Sulla figura del **rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo** (RSUE), si riferisce nella specifica e parallela azione comune (si confronti il punto 4 della presente "Nota introduttiva").

L'EULEX KOSOVO, per il quale sono stati stanziati inizialmente 205 milioni di euro (art. 16), entra in vigore alla data di adozione dell'azione comune e giunge a scadenza decorsi 28 mesi dalla data di approvazione dell'OPLAN (art. 20): la missione coinvolge 2000 uomini (fra i quali 200 italiani).

Dopo la recente dichiarazione di indipendenza del Kosovo, il Consiglio Nord Atlantico ha comunicato che, in base alla Risoluzione 1244 e, a meno che il Consiglio di Sicurezza non decida altrimenti, **anche la NATO manterrà la propria presenza sul territorio** per garantire un ambiente di sicurezza. Il KFOR "continuerà a eseguire il proprio mandato in modo imparziale, in accordo con il piano d'operazioni [e] risponderà in modo risoluto a ogni tentativo di disgregare la sicurezza della popolazione del Kosovo [..], continuando a collaborare con le Nazioni Unite, l'Unione Europea e altri appropriati attori internazionali"[5].

## 4. L'Azione comune del Consiglio relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo[6]

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Kosovo[7], il signor Pieter Feith (olandese) è stato nominato quale RSUE con il **mandato** di:

- offrire la consulenza e il sostegno dell'UE nel processo politico del Kosovo.
- promuovere il coordinamento politico generale dell'UE nella regione.

[5] http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-021e.html.

[6] *Azione comune del Consiglio relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione per il Kosovo*, 4-02-2008 (5576/08) [in allegato].

[7] Questi includono (si confronti l'azione comune del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo) un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali, sulla base di relazioni di buon vicinato; un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

- fornire al capo missione dell'EULEX KOSOVO consulenza politica a livello locale.
- assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce, infatti, il principale punto di contatto dell'UE per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD), connesse a responsabilità esecutive.
- contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale.
- contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'RSUE è il responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), ed ha nel Comitato Politico e di Sicurezza (CPS) un interlocutore privilegiato dal quale ricevere gli orientamenti strategici e la direzione politica nell'ambito del proprio mandato. L'importo destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 380 mila euro. Tali spese comprendono anche quelle necessarie alla costituzione di una ristretta "squadra di consultazione" che dovrà contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Kosovo.

**5. Proposta di decisione del Consiglio sui Principi, priorità e condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999**[8]

I partenariati europei sono stati approvati dal Consiglio europeo quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei Balcani occidentali, seguendo il processo di stabilizzazione e di associazione entro cui si iscrive il percorso europeo di questi Paesi fino alla loro futura adesione. Dopo le relazioni della Commissione sulla Serbia e Kosovo[9], il Consiglio ha deciso di aggiornare questo partenariato individuando le nuove priorità d'azione e quelle rimanenti. Sulla base di tale documento sarà definito anche l'orientamento dell'assistenza finanziaria UE da erogare al Paese.

Il partenariato riveduto, e debitamente distinto tra "priorità per la Serbia" (allegato 1) e "priorità per il Kosovo" (allegato 3), ha un solo paragrafo che mette in relazione i due soggetti, quando, cioè, tra le priorità fondamentali si fa riferimento alla necessità di " cooperare in modo costruttivo sulle questioni inerenti al Kosovo/Serbia". Una breve annotazione, infine, per segnalare che la parola "indipendenza" non compare in alcuna delle 46 pagine del documento.

Per quanto riguarda il Kosovo, sono state individuate alcune **priorità fondamentali a breve termine**, ovvero quella di continuare a lavorare a stretto contatto con le squadre di pianificazione che predispongono la prevista missione internazionale/UE; portare avanti la riforma dell'autogoverno e potenziare la capacità amministrativa per agevolare il processo di decentramento, tenendo conto

---

[8] *Proposta di decisione del Consiglio relativa ai principi, priorità e condizioni contenuti nel partenariato europeo con* la Serbia incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, (15104/07 COWEB 258), 8-02-2008 [in allegato].

[9] *Relazione 2006 della Commissione sulla Serbia*, COM(2006) 649 def, 08-11-2006, Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. *Relazione 2006 della Commissione sul Kosovo*, COM(2006) 649 def, 08-11-2006, Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

delle opinioni e degli interessi di tutte le comunità del Kosovo; creare un clima propizio alla riconciliazione, alla tolleranza interetnica e a una società multietnica sostenibile, che favorisca il ritorno degli sfollati; condannare esplicitamente qualsiasi manifestazione di ostilità nei confronti delle minoranze (religiose o di qualsiasi altro tipo).

Tali priorità devono essere perseguite nel rispetto di alcuni criteri in particolare:

- **criteri politici** per la democrazia e per lo stato di diritto, con il fine di tutelare le istituzioni provvisorie di autogoverno (parlamento, governo e comuni); rafforzare la pubblica amministrazione e la sua capacità di collegamento con le autorità centrali; garantire libere e regolari elezioni; rendere il sistema giudiziario più efficiente, responsabile ed imparziale; razionalizzare le politiche anticorruzione volte a garantire indipendenza ed operatività; rispettare i diritti dell'uomo e la tutela delle minoranze (diritti delle donne e dei minori, agevolazione del ritorno di profughi e sfollati ed integrazione dei Rom); rispettare gli obblighi internazionali (mantenendo un'intensa cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato ed applicando l'accordo centroeuropeo di libero scambio [CEFTA]).

- **criteri economici**, che consistono nel dare impulso alla privatizzazione delle imprese; rafforzare l'indipendenza operativa e finanziaria delle autorità di regolamentazione, nell'ottica di accrescere la trasparenza e la concorrenza nei rispettivi settori; accrescere l'efficacia delle politiche occupazionali.

Ma il Consiglio chiede al Kosovo uno sforzo nella direzione di un **adeguamento alle norme europee**, in particolare in relazione al mercato interno (libera circolazione delle merci e dei capitali, quindi avvicinamento all'*acquis* UE in materia di legislazione doganale, di misure commerciali preferenziali, di legislazione fiscale); ai diritti di proprietà intellettuale; alla politica sociale e dell'occupazione; all'istruzione e ricerca, aumentando il peso di questa "voce" nel

bilancio interno del Paese e sostenendo la sua partecipazione ai programmi di istruzione superiore dell'UE.

Sostanziale anche l'impulso auspicato per le **politiche settoriali** del Kosovo, affinché si attui una strategia a medio termine per sostenere lo sviluppo delle PMI; si definiscano piani d'ammodernamento per i settori agroalimentari; si sensibilizzi l'opinione pubblica sulle questioni ambientali parallelamente al riavvicinamento alle norme ecologiche europee; vengano stanziati i fondi necessari alla manutenzione, alla riabilitazione e alla costruzione dell'infrastruttura di trasporto; si continui con la preparazione del progetto "Kosovo C" per la generazione e la fornitura di energia elettrica nel rispetto dell'*acquis* comunitario; si crei un contesto concorrenziale stabile ed aperto in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, stimolando la qualità del servizio fornito da società dell'informazione e media.

**6. Consiglio "Affari Generali e Relazioni esterne", 18-19 febbraio 2008, Conclusioni del Consiglio sul Kosovo.** Dopo che "il 17 febbraio 2008 l'Assemblea del Kosovo ha adottato una risoluzione che dichiara l'indipendenza di questo paese [...], il Consiglio prende atto che [questa] risoluzione sancisce l'impegno del Kosovo al rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza di tutti i suoi cittadini, alla tutela della minoranza serba e di altre minoranze, alla protezione del patrimonio culturale e religioso, sotto la supervisione internazionale (principi politici dell'UE in Kosovo)"[10].

[10] *Consiglio "Affari Generali e Relazioni esterne", 18-19 febbraio 2008, Conclusioni del Consiglio sul Kosovo* (6262/08), 18-02-2008 [in allegato].

Il Consiglio prende atto che gli Stati membri decideranno, conformemente alle prassi nazionali e al diritto internazionale, le proprie relazioni con il Kosovo[11].

L'Esecutivo esprime, inoltre, la propria soddisfazione per la continua presenza della comunità internazionale sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza. Viene posto l'accento sull'impegno dell'Unione europea per la stabilità della regione dei Balcani occidentali, e si ribadisce:

- la disponibilità dell'Unione a ricoprire un ruolo guida
- la volontà di rispettare gli impegni che l'UE si è assunta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, dando seguito alle azioni comuni su EULEX KOSOVO e sul RSUE e continuando a cooperare con l'ONU, la KFOR, l'OSCE e con gli altri attori internazionali (Stati terzi ed ufficio civile internazionale) impegnati a mantenere la stabilità nella regione.

Il Consiglio ribadisce l'adesione dell'UE ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki e sottolinea la sua convinzione che, alla luce del conflitto degli anni '90 e del lungo periodo di amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244, il Kosovo sia un caso *sui generis*[12] che non rimette in questione tali principi e risoluzioni.

---

[11] Sottolineatura nell'originale (così come quelle successive in questo paragrafo). La situazione del riconoscimento del Kosovo è una questione in continuo divenire ma, ad oggi, è possibile abbozzare il seguente schema orientativo: (1) Paesi che hanno riconosciuto il Kosovo, 18 Stati in tutto tra i quali: Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Lettonia, Danimarca, Lussemburgo, Estonia, Polonia. (2) Paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo ma che è presumibile lo riconoscano presto: Austria (molto presto), Belgio, Slovenia (marzo), Svezia, Irlanda (molto presto), Finlandia, Lituania (deciderà in marzo), Ungheria. (3) Paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo e che è presumibile non lo riconoscano presto: Slovacchia, Repubblica Ceca, Malta, Olanda, Portogallo, Grecia, Bulgaria. (4) Paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo e che è presumibile non lo riconoscano, 13 Stati in tutto tra i quali: Spagna, Romania, Cipro, Russia.

[12] Stesso concetto espresso dal Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.

UNITED
NATIONS

S

# Security Council

Distr.
GENERAL

S/RES/1244 (1999)
10 June 1999

RESOLUTION 1244 (1999)

Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999

The Security Council,

Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security,

Recalling its resolutions 1160 (1998) of 31 March 1998, 1199 (1998) of 23 September 1998, 1203 (1998) of 24 October 1998 and 1239 (1999) of 14 May 1999,

Regretting that there has not been full compliance with the requirements of these resolutions,

Determined to resolve the grave humanitarian situation in Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia, and to provide for the safe and free return of all refugees and displaced persons to their homes,

Condemning all acts of violence against the Kosovo population as well as all terrorist acts by any party,

Recalling the statement made by the Secretary-General on 9 April 1999, expressing concern at the humanitarian tragedy taking place in Kosovo,

Reaffirming the right of all refugees and displaced persons to return to their homes in safety,

Recalling the jurisdiction and the mandate of the International Tribunal for the Former Yugoslavia,

Welcoming the general principles on a political solution to the Kosovo crisis adopted on 6 May 1999 (S/1999/516, annex 1 to this resolution) and welcoming also the acceptance by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles set forth in points 1 to 9 of the paper presented in Belgrade on

2 June 1999 (S/1999/649, annex 2 to this resolution), and the Federal Republic of Yugoslavia's agreement to that paper,

Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2,

Reaffirming the call in previous resolutions for substantial autonomy and meaningful self-administration for Kosovo,

Determining that the situation in the region continues to constitute a threat to international peace and security,

Determined to ensure the safety and security of international personnel and the implementation by all concerned of their responsibilities under the present resolution, and acting for these purposes under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Decides that a political solution to the Kosovo crisis shall be based on the general principles in annex 1 and as further elaborated in the principles and other required elements in annex 2;

2. Welcomes the acceptance by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles and other required elements referred to in paragraph 1 above, and demands the full cooperation of the Federal Republic of Yugoslavia in their rapid implementation;

3. Demands in particular that the Federal Republic of Yugoslavia put an immediate and verifiable end to violence and repression in Kosovo, and begin and complete verifiable phased withdrawal from Kosovo of all military, police and paramilitary forces according to a rapid timetable, with which the deployment of the international security presence in Kosovo will be synchronized;

4. Confirms that after the withdrawal an agreed number of Yugoslav and Serb military and police personnel will be permitted to return to Kosovo to perform the functions in accordance with annex 2;

5. Decides on the deployment in Kosovo, under United Nations auspices, of international civil and security presences, with appropriate equipment and personnel as required, and welcomes the agreement of the Federal Republic of Yugoslavia to such presences;

6. Requests the Secretary-General to appoint, in consultation with the Security Council, a Special Representative to control the implementation of the international civil presence, and further requests the Secretary-General to instruct his Special Representative to coordinate closely with the international security presence to ensure that both presences operate towards the same goals and in a mutually supportive manner;

7. Authorizes Member States and relevant international organizations to establish the international security presence in Kosovo as set out in point 4 of annex 2 with all necessary means to fulfil its responsibilities under paragraph 9 below;

/...

8. Affirms the need for the rapid early deployment of effective international civil and security presences to Kosovo, and demands that the parties cooperate fully in their deployment;

9. Decides that the responsibilities of the international security presence to be deployed and acting in Kosovo will include:

(a) Deterring renewed hostilities, maintaining and where necessary enforcing a ceasefire, and ensuring the withdrawal and preventing the return into Kosovo of Federal and Republic military, police and paramilitary forces, except as provided in point 6 of annex 2;

(b) Demilitarizing the Kosovo Liberation Army (KLA) and other armed Kosovo Albanian groups as required in paragraph 15 below;

(c) Establishing a secure environment in which refugees and displaced persons can return home in safety, the international civil presence can operate, a transitional administration can be established, and humanitarian aid can be delivered;

(d) Ensuring public safety and order until the international civil presence can take responsibility for this task;

(e) Supervising demining until the international civil presence can, as appropriate, take over responsibility for this task;

(f) Supporting, as appropriate, and coordinating closely with the work of the international civil presence;

(g) Conducting border monitoring duties as required;

(h) Ensuring the protection and freedom of movement of itself, the international civil presence, and other international organizations;

10. Authorizes the Secretary-General, with the assistance of relevant international organizations, to establish an international civil presence in Kosovo in order to provide an interim administration for Kosovo under which the people of Kosovo can enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia, and which will provide transitional administration while establishing and overseeing the development of provisional democratic self-governing institutions to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants of Kosovo;

11. Decides that the main responsibilities of the international civil presence will include:

(a) Promoting the establishment, pending a final settlement, of substantial autonomy and self-government in Kosovo, taking full account of annex 2 and of the Rambouillet accords (S/1999/648);

(b) Performing basic civilian administrative functions where and as long as required;

/...

(c) Organizing and overseeing the development of provisional institutions for democratic and autonomous self-government pending a political settlement, including the holding of elections;

(d) Transferring, as these institutions are established, its administrative responsibilities while overseeing and supporting the consolidation of Kosovo's local provisional institutions and other peace-building activities;

(e) Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status, taking into account the Rambouillet accords (S/1999/648);

(f) In a final stage, overseeing the transfer of authority from Kosovo's provisional institutions to institutions established under a political settlement;

(g) Supporting the reconstruction of key infrastructure and other economic reconstruction;

(h) Supporting, in coordination with international humanitarian organizations, humanitarian and disaster relief aid;

(i) Maintaining civil law and order, including establishing local police forces and meanwhile through the deployment of international police personnel to serve in Kosovo;

(j) Protecting and promoting human rights;

(k) Assuring the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their homes in Kosovo;

12. Emphasizes the need for coordinated humanitarian relief operations, and for the Federal Republic of Yugoslavia to allow unimpeded access to Kosovo by humanitarian aid organizations and to cooperate with such organizations so as to ensure the fast and effective delivery of international aid;

13. Encourages all Member States and international organizations to contribute to economic and social reconstruction as well as to the safe return of refugees and displaced persons, and emphasizes in this context the importance of convening an international donors' conference, particularly for the purposes set out in paragraph 11 (g) above, at the earliest possible date;

14. Demands full cooperation by all concerned, including the international security presence, with the International Tribunal for the Former Yugoslavia;

15. Demands that the KLA and other armed Kosovo Albanian groups end immediately all offensive actions and comply with the requirements for demilitarization as laid down by the head of the international security presence in consultation with the Special Representative of the Secretary-General;

16. Decides that the prohibitions imposed by paragraph 8 of resolution 1160 (1998) shall not apply to arms and related matériel for the use of the international civil and security presences;

/...

17. Welcomes the work in hand in the European Union and other international organizations to develop a comprehensive approach to the economic development and stabilization of the region affected by the Kosovo crisis, including the implementation of a Stability Pact for South Eastern Europe with broad international participation in order to further the promotion of democracy, economic prosperity, stability and regional cooperation;

18. Demands that all States in the region cooperate fully in the implementation of all aspects of this resolution;

19. Decides that the international civil and security presences are established for an initial period of 12 months, to continue thereafter unless the Security Council decides otherwise;

20. Requests the Secretary-General to report to the Council at regular intervals on the implementation of this resolution, including reports from the leaderships of the international civil and security presences, the first reports to be submitted within 30 days of the adoption of this resolution;

21. Decides to remain actively seized of the matter.

## Annex 1

### Statement by the Chairman on the conclusion of the meeting of the G-8 Foreign Ministers held at the Petersberg Centre on 6 May 1999

The G-8 Foreign Ministers adopted the following general principles on the political solution to the Kosovo crisis:

- Immediate and verifiable end of violence and repression in Kosovo;
- Withdrawal from Kosovo of military, police and paramilitary forces;
- Deployment in Kosovo of effective international civil and security presences, endorsed and adopted by the United Nations, capable of guaranteeing the achievement of the common objectives;
- Establishment of an interim administration for Kosovo to be decided by the Security Council of the United Nations to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants in Kosovo;
- The safe and free return of all refugees and displaced persons and unimpeded access to Kosovo by humanitarian aid organizations;
- A political process towards the establishment of an interim political framework agreement providing for a substantial self-government for Kosovo, taking full account of the Rambouillet accords and the principles of sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other countries of the region, and the demilitarization of the KLA;

/...

- Comprehensive approach to the economic development and stabilization of the crisis region.

Annex 2

Agreement should be reached on the following principles to move towards a resolution of the Kosovo crisis:

1. An immediate and verifiable end of violence and repression in Kosovo.

2. Verifiable withdrawal from Kosovo of all military, police and paramilitary forces according to a rapid timetable.

3. Deployment in Kosovo under United Nations auspices of effective international civil and security presences, acting as may be decided under Chapter VII of the Charter, capable of guaranteeing the achievement of common objectives.

4. The international security presence with substantial North Atlantic Treaty Organization participation must be deployed under unified command and control and authorized to establish a safe environment for all people in Kosovo and to facilitate the safe return to their homes of all displaced persons and refugees.

5. Establishment of an interim administration for Kosovo as a part of the international civil presence under which the people of Kosovo can enjoy substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia, to be decided by the Security Council of the United Nations. The interim administration to provide transitional administration while establishing and overseeing the development of provisional democratic self-governing institutions to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants in Kosovo.

6. After withdrawal, an agreed number of Yugoslav and Serbian personnel will be permitted to return to perform the following functions:

- Liaison with the international civil mission and the international security presence;

- Marking/clearing minefields;

- Maintaining a presence at Serb patrimonial sites;

- Maintaining a presence at key border crossings.

7. Safe and free return of all refugees and displaced persons under the supervision of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and unimpeded access to Kosovo by humanitarian aid organizations.

8. A political process towards the establishment of an interim political framework agreement providing for substantial self-government for Kosovo, taking full account of the Rambouillet accords and the principles of sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other

/...

countries of the region, and the demilitarization of UCK. Negotiations between the parties for a settlement should not delay or disrupt the establishment of democratic self-governing institutions.

9. A comprehensive approach to the economic development and stabilization of the crisis region. This will include the implementation of a stability pact for South-Eastern Europe with broad international participation in order to further promotion of democracy, economic prosperity, stability and regional cooperation.

10. Suspension of military activity will require acceptance of the principles set forth above in addition to agreement to other, previously identified, required elements, which are specified in the footnote below.[1] A military-technical agreement will then be rapidly concluded that would, among other things, specify additional modalities, including the roles and functions of Yugoslav/Serb personnel in Kosovo:

Withdrawal

- Procedures for withdrawals, including the phased, detailed schedule and delineation of a buffer area in Serbia beyond which forces will be withdrawn;

Returning personnel

- Equipment associated with returning personnel;

- Terms of reference for their functional responsibilities;

- Timetable for their return;

- Delineation of their geographical areas of operation;

- Rules governing their relationship to the international security presence and the international civil mission.

Notes

[1] Other required elements:

- A rapid and precise timetable for withdrawals, meaning, e.g., seven days to complete withdrawal and air defence weapons withdrawn outside a 25 kilometre mutual safety zone within 48 hours;

- Return of personnel for the four functions specified above will be under the supervision of the international security presence and will be limited to a small agreed number (hundreds, not thousands);

/...

- Suspension of military activity will occur after the beginning of verifiable withdrawals;

- The discussion and achievement of a military-technical agreement shall not extend the previously determined time for completion of withdrawals.

---

**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 febbraio 2008 (18.02) (OR. en)**

**16616/1/07 REV 1**

**CONCL 3**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| della: | Presidenza |
| alle: | delegazioni |
| Oggetto: | **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES 14 DICEMBRE 2007** |
| | **CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA** |

Si allegano per le delegazioni le conclusioni rivedute della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (14 dicembre 2007).

65. Per quanto riguarda il **Kosovo**, il Consiglio europeo ha preso atto della conclusione, in data 10 dicembre, del processo condotto dalla troika e della relazione finale presentata dal Gruppo di contatto al Segretario generale delle Nazioni Unite. Ha espresso la sua gratitudine alla troika per aver esplorato senza tregua tutte le opzioni per garantire una soluzione negoziata alla questione dello status del Kosovo. In particolare, ha ringraziato per i suoi sforzi l'Ambasciatore Wolfgang Ischinger, rappresentante dell'UE nell'ambito della troika.

66. Il Consiglio europeo ha sottolineato che il processo negoziale tra le parti sul futuro status del Kosovo, facilitato dalla troika, si è concluso. In questo contesto ha deplorato profondamente che le due parti non siano state in grado di giungere ad un accordo reciprocamente accettabile nonostante gli sforzi a tutto campo e in buona fede della troika, con il pieno appoggio degli Stati membri dell'UE.

67. Il Consiglio europeo ha accolto con favore il fatto che entrambe le parti si siano impegnate ripetutamente durante il processo condotto dalla troika ad astenersi da qualsiasi attività o dichiarazione che potesse mettere in pericolo la situazione della sicurezza e ad evitare il ricorso alla violenza. Questo impegno per la pace, che è anche importante per la stabilità della regione, deve essere mantenuto.

68. Il Consiglio europeo ha convenuto con il Segretario generale delle Nazioni Unite che lo status quo in Kosovo è insostenibile e pertanto ha sottolineato l'esigenza di progredire verso una soluzione della questione del Kosovo che è essenziale per la stabilità della regione. Tale soluzione dovrebbe assicurare un Kosovo democratico e multietnico, votato allo stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

69. Il Consiglio europeo ha sottolineato la propria convinzione che la soluzione della questione in sospeso dello status del Kosovo sia un caso sui generis che non potrà costituire un precedente.

70. Il Consiglio europeo ha preso atto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esaminerà tale questione in dicembre. Ha sottolineato che l'UE è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione della PESD e un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. Il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" è invitato a stabilire modalità e tempi di avvio della missione. Si invita il Segretario generale/Alto rappresentante a preparare la missione di concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite. L'UE sarà altresì pronta ad assistere lo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione.

71. Il Consiglio europeo ha riaffermato che il futuro dei Balcani occidentali è nell'Unione europea. Ritiene che una Serbia prospera e stabile, pienamente integrata nella famiglia delle nazioni europee, sia importante per la stabilità della regione. Al riguardo ha incoraggiato la Serbia ad ottemperare alle condizioni necessarie per permettere la firma in tempi brevi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e, alla luce delle notevoli capacità istituzionali della Serbia e ricordando le conclusioni del dicembre 2006, ha ribadito la propria fiducia che la progressione del paese verso l'UE, inclusa la concessione dello status di paese candidato, possa essere accelerata.

# AZIONE COMUNE 2008/124/PESC DEL CONSIGLIO

## del 4 febbraio 2008

## relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (in seguito denominata «risoluzione 1244») nell'ambito della quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

— «decide che la presenza internazionale civile e la presenza internazionale di sicurezza sono fissate per un periodo iniziale di dodici mesi e che continueranno in seguito finché il Consiglio di sicurezza non decida altrimenti» (paragrafo 19);

— «autorizza il Segretario Generale, assistito dalle organizzazioni internazionali competenti, a stabilire una presenza civile internazionale in Kosovo ...» e «decide che tra le responsabilità principali della presenza civile internazionale rientra ... f) in una fase finale, la supervisione del trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie ad istituzioni create in base ad un accordo politico ... i) il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare con l'istituzione di forze di polizia locali, dispiegando nel frattempo personale internazionale di polizia in servizio in Kosovo» (paragrafi 10 e 11);

— «si compiace del lavoro che l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali svolgono nell'intento di sviluppare un metodo globale di sviluppo economico e di stabilizzazione della regione interessata dalla crisi del Kosovo, ivi compresa l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud orientale con un'ampia partecipazione internazionale per favorire la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale» (paragrafo 17).

(2) Gli organi, le istituzioni e le autorità di cui alla presente azione comune sono le istituzioni (in seguito denominate «le istituzioni del Kosovo») create sulla base della risoluzione 1244. Ne fanno parte, tra l'altro, il servizio di polizia del Kosovo, il potere giurisdizionale e gli associati ministeri dell'Interno e della Giustizia.

(3) È necessario prevenire, per ragioni umanitarie, possibili esplosioni di violenza, azioni di persecuzione e intimidazione in Kosovo, assumendosi, se del caso, la debita responsabilità nei confronti delle popolazioni, come previsto dalla risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 aprile 2006.

(4) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo ([1]).

(5) L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

(6) L'azione comune 2006/304/PESC specifica, in particolare, che il capo dell'EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

(7) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione, in linea con le prospettive europee della stessa e ad attuare un accordo che definisca il futuro status del Kosovo. Esso ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica di sicurezza e di difesa europea (PESD) e un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è stato invitato a stabilire modalità e tempi di avvio della missione. È stato chiesto al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) di preparare la missione di concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite. A tale riguardo il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che le Nazioni Unite, con l'aiuto delle competenti organizzazioni internazionali, si impegnano ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha anche preso atto della disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo di maggior rilievo in Kosovo, come è emerso dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.

([1]) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

(8) Parallelamente alla presente azione comune il Consiglio sta adottando un'azione comune di nomina del rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo.

(9) Conformemente agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

(10) L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato il finanziamento per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell'autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(11) In considerazione delle dimensioni e della natura della missione istituita dalla presente azione comune vanno definite disposizioni specifiche per quanto riguarda l'assunzione di personale e l'approvvigionamento.

(12) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(13) Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

(14) La missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali enunciati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

**Missione**

1. L'Unione europea istituisce una missione dell'Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata «EULEX KOSOVO»).

2. L'EULEX KOSOVO opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

*Articolo 2*

**Mandato della missione**

L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

*Articolo 3*

**Compiti**

Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

a) offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

b) mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;

c) concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;

d) provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;

e) contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;

f) contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;

g) contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;

h) assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;

i) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere.

*Articolo 4*

**Fase di pianificazione e preparazione**

1. Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale di pianificazione e preparazione dell'EULEX KOSOVO.

Il capo dell'EUPT Kosovo agisce sotto l'autorità del capo dell'EULEX KOSOVO ((in seguito denominato «il capomissione»).

2. La valutazione dei rischi, quale parte del processo di pianificazione, è periodicamente aggiornata.

3. L'EUPT Kosovo è responsabile dell'assunzione e dello spiegamento del personale, dell'approvvigionamento di mezzi, rifornimenti e servizi, anche per conto della missione EULEX KOSOVO, tramite finanziamenti a titolo del bilancio dell'EUPT Kosovo.

4. L'EUPT Kosovo è responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX KOSOVO. L'OPLAN tiene conto della valutazione dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.

*Articolo 5*

**Periodo di avvio e di transizione**

1. Con l'approvazione dell'OPLAN, il Consiglio decide di avviare l'EULEX KOSOVO. La fase operativa dell'EULEX KOSOVO ha inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo, UNMIK.

2. Durante il periodo di transizione il capomissione può incaricare l'EUPT Kosovo di svolgere le attività necessarie affinché l'EULEX KOSOVO sia pienamente operativa il giorno del trasferimento di autorità.

*Articolo 6*

**Struttura dell'EULEX KOSOVO**

1. L'EULEX KOSOVO è una missione unificata PESD in tutto il Kosovo.

2. L'EULEX KOSOVO istituisce:

a) un comando principale a Pristina,

b) uffici regionali e locali in tutto il Kosovo,

c) una componente di sostegno a Bruxelles, e

d) uffici di collegamento, in funzione delle necessità.

3. Salvo modalità particolareggiate stabilite dall'OPLAN, l'EULEX KOSOVO ha la struttura seguente:

a) il capomissione e il personale stabiliti nell'OPLAN,

b) una componente di polizia affiancata, se del caso, ai vari servizi di polizia del Kosovo, compresi quelli ai valichi di frontiera,

c) una componente giudiziaria affiancata, se del caso, ai competenti ministeri, agli organi giudiziari del Kosovo, all'Agenzia kosovara per le proprietà immobiliari e al servizio penitenziario del Kosovo, e

d) una componente doganale affiancata, se del caso, ai servizi doganali del Kosovo.

4. Forze di polizia specializzate possono essere ospitate in campi creati per provvedere alle loro esigenze operative.

*Articolo 7*

**Comandante civile dell'operazione**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EULEX KOSOVO.

2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EULEX KOSOVO.

3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6. Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

*Articolo 8*

**Capomissione**

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EULEX KOSOVO. L'esercizio di tale comando e controllo lascia impregiudicato il principio dell'indipendenza della magistratura e dell'autonomia dell'azione penale per quanto concerne lo svolgimento di funzioni giurisdizionali da parte dei giudici e dei procuratori dell'EULEX KOSOVO.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EULEX KOSOVO, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4. Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/304/PESC il capomissione è coadiuvato dall'EUPT Kosovo ivi stabilito.

5. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EULEX KOSOVO e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

7. Il capomissione rappresenta l'EULEX KOSOVO nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

8. Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE, anche rispetto ai profili politici delle questioni connesse a competenze esecutive.

9. Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE, gli Stati terzi che operano per lo Stato di diritto in Kosovo e l'ufficio civile internazionale.

10. Sotto la diretta responsabilità del capomissione, le funzioni di controllo interno giuridico e finanziario sono svolte da personale indipendente dal personale competente per gli aspetti amministrativi dell'EULEX KOSOVO.

*Articolo 9*

**Personale**

1. Il personale dell'EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura dell'EULEX KOSOVO di cui all'articolo 6.

2. L'EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3. L'EULEX KOSOVO può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

4. Se del caso, anche gli Stati terzi possono distaccare personale presso l'EULEX KOSOVO. Ogni Stato terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande più qualificate degli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

5. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE [1].

*Articolo 10*

**Status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale**

1. Lo status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale è debitamente stabilito, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EULEX KOSOVO.

2. Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

[1] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

*Articolo 11*

**Catena di comando**

1. L'EULEX KOSOVO dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

3. Come stabilito all'articolo 7, il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

*Articolo 12*

**Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell'articolo 25, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell'EULEX KOSOVO.

3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza. La pianificazione per le aree specifiche può essere riesaminata periodicamente dal CPS.

*Articolo 13*

**Partecipazione di Stati terzi**

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, si possono invitare Stati terzi a contribuire all'EULEX KOSOVO a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dal teatro delle operazioni, ed a contribuire adeguatamente ai costi correnti dell'EULEX KOSOVO, ove opportuno.

2. Gli Stati terzi che apportano un contributo all'EULEX KOSOVO hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EULEX KOSOVO, a quelli degli Stati membri che partecipano alla stessa.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione o meno dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome. Allorché l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.

*Articolo 14*

**Sicurezza**

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza di cui al paragrafo 1.

4. Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei luoghi dell'EULEX KOSOVO a livello regionale e locale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EULEX KOSOVO.

5. Il personale dell'EULEX KOSOVO è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima o all'avvio delle loro funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione e dai funzionari della sicurezza di zona.

6. Il capomissione assicura che il numero di membri del personale dell'EULEX KOSOVO presenti e di visitatori autorizzati non ecceda mai le capacità di cui dispone l'EULEX KOSOVO per garantirne l'incolumità e la sicurezza o per organizzarne l'evacuazione in situazioni di emergenza.

7. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2001/264/CE.

*Articolo 15*

**Vigilanza**

Per l'EULEX KOSOVO è attivata la capacità di vigilanza.

*Articolo 16*

**Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO è di 205 000 000 EUR per un periodo di sedici mesi decorrenti dalla data di approvazione dell'OPLAN.

2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

3. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali o degli Stati terzi contributori. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPT Kosovo per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPT sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.

4. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale negli uffici regionali.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione dell'OPLAN.

*Articolo 17*

**Coordinamento con le azioni comunitarie**

1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2. Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona dell'EULEX KOSOVO, come pure a Bruxelles.

*Articolo 18*

**Comunicazione di informazioni classificate**

1. L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2001/264/CE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali del Kosovo informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2001/264/CE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali del Kosovo secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.

3. L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altri Stati terzi associati alla presente azione comune ed alle autorità del Kosovo documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito alla EULEX KOSOVO e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio [1].

[1] Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).

*Articolo 19*

**Clausola di riesame**

Entro sei mesi dall'inizio della fase operativa il Consiglio valuta se l'EULEX KOSOVO debba essere prorogata.

*Articolo 20*

**Entrata in vigore e durata**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa giunge a scadenza decorsi ventotto mesi dalla data di approvazione dell'OPLAN. Il Consiglio decide in separata sede del bilancio relativo agli ultimi dodici mesi prima della scadenza.

*Articolo 21*

**Pubblicazione**

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

2. Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
D. RUPEL

III

*(Atti adottati a norma del trattato UE)*

# ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## AZIONE COMUNE 2008/123/PESC DEL CONSIGLIO

**del 4 febbraio 2008**

**relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244.

(2) Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/623/PESC [1] relativa all'istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione UCI/RSUE).

(3) Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione PESD e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali.

(4) Parallelamente alla presente azione comune, il Consiglio adotterà un'azione comune relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(5) Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza comunitari.

(6) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(7) Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell'RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona.

(8) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

**Nomina**

Il sig. Pieter Feith è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo per il periodo dalla data di adozione dell'azione comune fino al 28 febbraio 2009.

*Articolo 2*

**Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali, sulla base di relazioni di buon vicinato, un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

[1] GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29. Azione comune modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2007/744/PESC (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 27).

*Articolo 3*

**Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Kosovo, l'RSUE ha mandato di:

a) offrire la consulenza e il sostegno dell'UE nel processo politico;

b) promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Kosovo;

c) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

d) assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD). Tutte le attività relative alla stampa e all'informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell'SG/AR/Servizio stampa del Segretariato del Consiglio;

e) fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE), fornire orientamento politico e direzione operativa al capo del gruppo di preparazione designato, in preparazione del contributo dell'UE ad un Ufficio civile internazionale;

f) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani.

*Articolo 4*

**Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR).

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamenti strategici e direzione politica nell'ambito del mandato.

3. Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC, l'RSUE è appoggiato dal gruppo di preparazione designato.

*Articolo 5*

**Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dalla data di adozione della presente azione comune fino al 28 febbraio 2009 è pari a 380 000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6*

**Costituzione e composizione della squadra**

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è distaccato del personale apposito UE che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse della missione dell'RSUE.

*Articolo 7*

**Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8*

**Sicurezza delle informazioni classificate**

1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio [1], in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2. L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3. L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4. L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio [2].

*Articolo 9*

**Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10*

**Sicurezza**

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a) stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, compreso un piano di emergenza e di evacuazione;

b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11*

**Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

[1] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).
[2] Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/881/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 17).

*Articolo 12*

**Coordinamento**

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4. L'RSUE, insieme ad altri attori UE sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'UE sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 13*

**Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono riesaminate regolarmente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2008 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2008. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 15*

**Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
D. RUPEL

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## del 30 gennaio 2006

## relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2004/520/CE

(2006/56/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l'introduzione dei partenariati europei quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 533/2004 prevede che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni contenuti nei partenariati europei, nonché qualsiasi successivo adeguamento.

(3) Il Consiglio ha adottato, il 14 giugno 2004, un primo partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 [2] (denominato "Kosovo (UNSCR 1244)"). È opportuno aggiornare il partenariato europeo per definire nuove priorità per i futuri interventi sulla base dei risultati illustrati nelle relazioni 2005 sui progressi compiuti dalla Serbia e Montenegro e dal Kosovo (UNSCR 1244) per prepararsi a un'ulteriore integrazione nell'Unione europea.

(4) Il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio stabilisce inoltre che il controllo dei partenariati europei sia assicurato nell'ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione.

(5) Al fine di prepararsi all'ulteriore integrazione nell'Unione europea, le autorità competenti della Serbia e Montenegro dovrebbero mettere a punto un programma che indichi i tempi e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal presente partenariato europeo. Poiché il Kosovo è attualmente soggetto ad amministrazione provvisoria internazionale ai sensi della risoluzione Kosovo (UNSCR 1244), dovrebbe essere elaborato, sotto l'autorità dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo, un piano separato relativo alle priorità di quest'ultimo.

(6) La decisione 2004/520/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

DECIDE:

*Articolo 1*

Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo (UNSCR 1244) sono definiti nell'allegato della presente decisione, che costituisce parte integrante di quest'ultima.

[1] GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.

[2] Decisione 2004/520/CE del Consiglio, del 14 giugno 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999 (GU L 227 del 26.6.2004, pag. 21).

*Articolo 2*

L'attuazione del partenariato europeo è monitorata tramite i meccanismi istituiti nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dalla Commissione.

*Articolo 3*

La decisione 2004/520/CE è abrogata.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
U. PLASSNIK

*ALLEGATO*

**SERBIA E MONTENEGRO, INCLUSO IL KOSOVO: PARTENARIATO EUROPEO 2005**

## 1. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di Salonicco ha approvato l'introduzione dei partenariati europei quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

Il 14 giugno 2004 il Consiglio ha adottato il primo partenariato europeo con la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo (UNSCR 1244). È opportuno aggiornare questo primo partenariato sulla base delle conclusioni della relazione 2005 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia e Montenegro e dal Kosovo (UNSCR 1244). Il secondo partenariato europeo stabilisce nuove priorità di intervento, adattate alle esigenze specifiche del paese e al suo specifico stadio di preparazione e saranno aggiornate secondo le necessità. Il partenariato europeo fornisce inoltre l'orientamento per l'assistenza finanziaria da erogare alla Serbia e Montenegro incluso il Kosovo (UNSCR 1244).

Le autorità competenti della Serbia e Montenegro, da parte loro, devono elaborare un programma che indichi i tempi e le misure specifiche con cui il paese intende realizzare le priorità stabilite dal partenariato europeo. Poiché il Kosovo è attualmente soggetto ad amministrazione provvisoria internazionale ai sensi della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dev'essere elaborato, sotto l'autorità dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo, un piano separato relativo alle priorità di quest'ultimo.

## 2. PRINCIPI

Il processo di stabilizzazione e di associazione rimane il quadro generale entro cui si inscrive il percorso europeo dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro futura adesione.

Le principali priorità identificate riguardano la capacità del paese di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni fissate per il processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente quelle definite dal Consiglio nelle sue conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, dal contenuto della dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e dall'Agenda di Salonicco.

## 3. PRIORITÀ

Le priorità elencate nel presente partenariato europeo sono state selezionate sulla base dell'ipotesi realistica che la Serbia e Montenegro incluso il Kosovo (UNSCR 1244) riesca ad attuarle o a conseguire risultati sostanziali nei prossimi anni. Esse si distinguono in priorità a breve termine, il cui conseguimento è previsto entro uno o due anni, e priorità a medio termine, il cui conseguimento è previsto entro tre o quattro anni. Le priorità riguardano tanto la legislazione quanto l'attuazione di quest'ultima.

Tenuto conto dei notevoli costi che comporta soddisfare tutti i requisiti stabiliti dall'UE, nonché della complessità di tali requisiti in determinati settori, a questo stadio il presente partenariato non fornisce un elenco esaustivo delle azioni essenziali. I partenariati futuri elencheranno le ulteriori priorità stabilite a seconda dei progressi realizzati dal paese.

Tra le priorità a breve termine è stata individuata una serie di priorità principali che vengono illustrate all'inizio dell'elenco delle priorità. Le priorità principali non sono elencate in ordine di importanza.

Le priorità relative alla Serbia e Montenegro e le specifiche priorità relative al Kosovo sono indicate negli elenchi acclusi.

4. **PROGRAMMAZIONE**

L'assistenza comunitaria destinata ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione sarà fornita mediante gli strumenti finanziari esistenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1]. Pertanto, la presente decisione è priva di implicazioni finanziarie. La Serbia e Montenegro incluso il Kosovo (UNSCR 1244) potrà inoltre accedere a finanziamenti nel quadro di programmi multinazionali e orizzontali.

5. **CONDIZIONI**

L'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen, nonché di progressi nella realizzazione delle specifiche priorità del presente partenariato europeo. Qualora tali condizioni generali non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe prendere le misure adeguate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000. L'assistenza comunitaria è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

6. **CONTROLLO**

L'attuazione del partenariato europeo verrà sorvegliata attraverso i meccanismi istituiti nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali presentate dalla Commissione.

**SERBIA E MONTENEGRO** [2]

PRIORITÀ A BREVE TERMINE

***Priorità fondamentali***

— Rispettare pienamente la carta costituzionale e garantire l'efficace funzionamento dell'Unione (segnatamente per quanto riguarda le competenze del Tribunale della Serbia e Montenegro, il funzionamento del Parlamento dell'Unione e l'adozione di norme relative al finanziamento sostenibile dell'Unione); assumere un atteggiamento costruttivo per procedere alla distribuzione dei poteri tra l'Unione e le Repubbliche.

— Adoperarsi con ancor maggiore impegno per attuare la riforma della pubblica amministrazione, compreso il sistema retributivo, onde garantire procedure di assunzione trasparenti, professionalità e responsabilità; potenziare in particolare le strutture per l'integrazione europea ad ogni livello (anche per quanto riguarda i ministeri competenti e i parlamenti) e migliorare la cooperazione tra di esse.

— Proseguire con determinazione la riforma del sistema giudiziario per garantirne l'indipendenza, la professionalità e l'efficienza; rivedere in particolare il sistema delle assunzioni e delle carriere in funzione di criteri tecnici e professionali, evitando qualsiasi influenza politica e garantendo la permanenza in carica stabile dei giudici.

— Garantire un efficace controllo democratico sull'esercito rafforzando il controllo esercitato dal parlamento e assicurando una gestione finanziaria trasparente.

— Assicurare la più completa collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (TPII).

---

[1] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

[2] Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

— Garantire il pieno rispetto della UNSCR 1244 e intensificare il dialogo con Pristina. Incoraggiare la partecipazione dei Serbi kosovari alle istituzioni provvisorie di autogoverno. Mostrare un atteggiamento costruttivo nei confronti del Kosovo.

**KOSOVO**

**QUALE DEFINITO DALLA RISOLUZIONE 1244 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 10 GIUGNO 1999**

PRIORITÀ A BREVE TERMINE

— Per assicurare un Kosovo sicuro, democratico e multietnico, occorre proseguire l'attuazione degli standard per il Kosovo approvati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

— In tale contesto occorre tener conto delle priorità seguenti.

***Priorità principali***

— Garantire il pieno rispetto dello Stato di diritto e attuare una politica di «tolleranza zero» contro la corruzione, la criminalità organizzata e la criminalità finanziaria.

— Assicurare la governance democratica e la prestazione di servizi pubblici a tutta la popolazione del Kosovo, grazie alla creazione di un'amministrazione pubblica professionale, responsabile, accessibile, rappresentativa e trasparente, libera da influenze politiche.

— Portare avanti la riforma delle autonomie locali, tenendo conto delle opinioni e degli interessi di tutte le comunità del Kosovo, provvedendo altresì allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie; potenziare la capacità amministrativa per agevolare il processo di decentramento.

— Creare un clima propizio alla tolleranza interetnica, a una società multietnica sostenibile e che favorisca il ritorno di profughi e rifugiati. Garantire il rispetto, la sicurezza, la libera circolazione e la partecipazione di tutte le comunità. Condannare esplicitamente qualsiasi manifestazione di ostilità nei confronti delle comunità minoritarie. Perseguire con risolutezza i crimini interetnici.

— Creare condizioni favorevoli agli investimenti, agli scambi commerciali, all'occupazione e alla crescita economica, che vadano a vantaggio di tutte le Comunità.

— Assicurare la più completa collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (TPII).

— Assicurare il pieno rispetto della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR 1244) e intensificare un dialogo ben preparato con Belgrado. Mostrare un atteggiamento costruttivo. Creare le condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei Serbi kosovari al processo politico.

***Requisiti politici***

**Democrazia e stato di diritto**

*Istituzioni provvisorie di autogoverno*

— Garantire appieno l'efficace funzionamento del parlamento e delle sue commissioni, del governo e dei comuni, compreso il pieno rispetto delle rispettive norme procedurali, nonché dei diritti e degli interessi di tutte le comunità.

— Potenziare la supervisione esecutiva, la responsabilità e la trasparenza del parlamento.

— Rafforzare la rappresentanza delle minoranze in tutte le istituzioni e presso l'amministrazione pubblica a livello comunale e centrale.

— Preparare e realizzare un censimento demografico e delle abitazioni nel pieno rispetto delle norme internazionali.

*Elezioni*

— Tenere elezioni libere, eque e trasparenti. Rafforzare la commissione elettorale centrale indipendente e multietnica affinché possa organizzare con tempestività le elezioni del 2006.

— Assicurare che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, siano garantiti a tutte le comunità seggi elettorali adeguati e misure di sicurezza e di altro tipo. Consentire la partecipazione al voto di sfollati e rifugiati anche qualora abbiano poche possibilità di ritornare in Kosovo.

*Amministrazione pubblica*

— Rafforzare la capacità di coordinamento statale e definire con maggior precisione le competenze delle autorità centrali e locali ai fini della coerenza dell'attuazione delle politiche.

— Applicare procedure trasparenti in materia di assunzione, trasferimento, valutazione, promozione, condotta e licenziamento di funzionari pubblici, compresi i dipendenti della Forza di protezione del Kosovo (KPC), della polizia e del sistema giudiziario, nonché in materia di gestione finanziaria.

— Garantire la migliore qualità e la maggiore disponibilità dei servizi pubblici essenziali a tutte le comunità, anche come misura per ridurre la domanda di servizi forniti da strutture parallele.

— Creare e mantenere istituzioni efficienti di formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, garantendone la libertà da influenze politiche. Migliorare la formazione degli alti dirigenti. Trasformare l'istituto kosovaro per la pubblica amministrazione in un organismo capace di offrire una formazione professionale a tutti i dipendenti pubblici.

— Adottare la legge sulla gestione delle emergenze e continuare a migliorare le prestazioni, la professionalità e il coordinamento delle istituzioni kosovare pertinenti, compreso il KPC, nel campo della protezione civile.

*Sistema giudiziario*

— Garantire l'efficienza e l'imparzialità dei tribunali e l'assenza di influenze politiche.

*Proteggere i testimoni.*

— Attuare il sistema automatizzato di gestione dei fascicoli per ridurre il carico di procedimenti giudiziari arretrati, segnatamente in campo civile. Garantire l'esecuzione delle sentenze dei tribunali civili.

— Continuare a sviluppare l'insegnamento e la formazione in campo giuridico, segnatamente per i giudici, i pubblici ministeri e il personale amministrativo. Adottare e attuare la legge relativa all'Istituto giudiziario del Kosovo e trasformare quest'ultimo in un'efficiente istituzione per la formazione giudiziaria.

— Rafforzare i tribunali locali e l'azione della polizia per prevenire, punire e trattare i casi di occupazione, uso e costruzione illegali di proprietà.

— Potenziare l'ufficio del pubblico ministero affinché sia in grado di rispettare i principi di autonomia ed imparzialità.

— Favorire la capacità di assumere competenze nei settori della giustizia e degli affari interni senza subire ingerenze politiche.

*Lotta contro la corruzione*

— Attuare la legge relativa all'eliminazione della corruzione. Creare l'agenzia per la lotta alla corruzione. Adottare e attuare il piano per combattere la corruzione.

**Diritti umani e tutela delle minoranze**

— Garantire il funzionamento indipendente e l'efficienza finanziaria dell'ufficio del difensore civico, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni di quest'ultimo.

— Agevolare e favorire il ritorno di profughi e sfollati di tutte le comunità e portare a termine il ripristino delle proprietà danneggiate e distrutte durante gli avvenimenti del marzo 2004, compresi i siti storici e i monumenti religiosi.

— Rafforzare le strutture tecniche e i meccanismi di responsabilità presso il ministero competente delle comunità e dei ritorni. Continuare a sviluppare e attuare il quadro strategico comune in materia di comunità e ritorni e creare meccanismi a livello comunale per agevolare l'integrazione sostenibile dei rimpatriati e delle minoranze presenti.

— Adottare e attuare una legge effettiva sulle lingue ufficiali e instaurare un meccanismo efficace per controllarne l'attuazione.

— Regolarizzare gli insediamenti non ufficiali. Trovare soluzioni sostenibili di rimpatrio per l'integrazione delle comunità della minoranza Roma che vivono in condizioni pericolose nei campi profughi e per i gruppi di sfollati che vivono in centri non ufficiali.

— Adottare la legge sulla conservazione del patrimonio culturale ed instaurare meccanismi amministrativi per garantirne l'attuazione.

— Adottare le leggi sul servizio pubblico radiotelevisivo e contro la diffamazione civile. Consolidare il sistema di autoregolamentazione dei media attraverso la creazione della commissione indipendente per i mezzi di comunicazione, il funzionamento efficiente del consiglio della stampa e l'attuazione del codice della stampa.

— Creare un quadro giuridico adeguato per le organizzazioni non governative e garantire il loro libero funzionamento al suo interno.

— Completare la legislazione e realizzare gli interventi di salvaguardia dei diritti di proprietà di beni immobili, segnatamente per quanto riguarda il possesso, l'occupazione e i diritti di proprietà residenziale e non residenziale, compreso il quadro normativo di regolamentazione dell'edilizia. Armonizzare i regolamenti comunali ed instaurare un meccanismo per la risoluzione effettiva delle controversie in materia di proprietà commerciale e agricola. Sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica alle conseguenze dell'abusivismo edilizio.

— Elaborare e attuare una strategia che preveda strutture sostenibili volte a succedere alla direzione per l'edilizia abitativa e la proprietà per evadere tutti i reclami in sospeso in materia di proprietà residenziale.

— Garantire l'attuazione effettiva della normativa contro la discriminazione.

— Adottare provvedimenti concreti per prevenire e punire qualsiasi forma di violenza contro le donne.

**Questioni regionali e obblighi internazionali**

— Intensificare la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato.

— Concludere e attuare accordi di libero scambio nella regione e partecipare a tutte le iniziative regionali pertinenti, segnatamente quelle realizzate sotto l'egida del Patto di stabilità.

***Requisiti economici***

— Portare a termine il processo di privatizzazione in conformità del programma dell'Agenzia fiduciaria per il Kosovo (Kosovo Trust Agency).

— Completare la costituzione in società delle aziende di pubblici servizi quali erogazione elettrica, ferrovie, teleriscaldamento, approvvigionamento idrico e raccolta/smaltimento dei rifiuti. Attuare altre misure di ristrutturazione per migliorarne la governance, l'efficienza e la sostenibilità finanziaria. Potenziare ulteriormente il quadro normativo per le aziende di pubblici servizi e migliorare la capacità amministrativa degli enti normativi indipendenti.

— Garantire maggiore trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche. Assicurare la coerenza del bilancio 2006 con il quadro consolidato di spesa a medio termine.

— Definire e applicare le priorità macroeconomiche e di bilancio in stretta collaborazione con il FMI.

— Potenziare la disciplina fiscale e garantire un miglior controllo della spesa pubblica. Istituire procedure efficaci per l'individuazione, il trattamento e il controllo dei casi di sospette frodi e altre irregolarità che hanno ripercussioni sui fondi nazionali e internazionali.

— Portare avanti l'elaborazione di un quadro legislativo e politico per il commercio e le politiche connesse, compatibile con l'UE e con l'OMC. Adottare e attuare la legge sul commercio estero.

— Migliorare la qualità dell'insegnamento primario e secondario, dell'insegnamento superiore e della formazione professionale e pedagogica.

***Norme europee***

— Potenziare la capacità amministrativa di tutte le istituzioni per consentire una verifica efficace della coerenza delle politiche e della legislazione con i requisiti dell'UE, in particolare mediante il rafforzamento delle strutture competenti in materia di ravvicinamento delle normative europee.

**Mercato interno**

*Libera circolazione delle merci*

— Elaborare la normativa e creare le infrastrutture necessarie per la normalizzazione, la certificazione, la metrologia, l'accreditamento e la valutazione della conformità, tenendo conto delle complementarità regionali.

— Attuare la legge sul commercio interno.

*Libera circolazione dei capitali*

— Adottare requisiti prudenziali adeguati e rafforzare il processo di vigilanza nel settore finanziario.

*Dogane e fiscalità*

— Potenziare la capacità dell'amministrazione doganale di combattere la corruzione e la criminalità transfrontaliera. Potenziare la capacità dell'unità incaricata delle inchieste criminali.

— Garantire il rispetto degli obblighi relativi all'attuazione delle misure commerciali preferenziali (origine).

— Migliorare il sistema d'imposizione fiscale e potenziare la capacità dell'amministrazione fiscale di controllare e riscuotere le imposte.

— Impegnarsi a rispettare i principi del codice di condotta in materia di tassazione delle società e assicurare che le nuove misure fiscali siano conformi a tali principi.

*Appalti pubblici*

— Adottare e attuare la legge modificata sugli appalti pubblici, compresa la relativa legislazione di applicazione. Instaurare procedure efficaci di riesame.

*Diritti di proprietà intellettuale*

— Elaborare e attuare la normativa riguardante la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Definire una strategia a medio termine per migliorare l'esercizio di tali diritti.

*Statistiche*

— Realizzare una prima serie di statistiche contabili attendibili (nazionali).

**Politiche settoriali**

*Industria e PMI*

— Adottare una strategia a medio termine per la politica a favore delle PMI, compresa la creazione dell'agenzia di sostegno alle PMI e dell'agenzia per la promozione degli investimenti. Continuare ad attuare la Carta europea delle piccole imprese.

— Adottare un quadro generale d'informazione finanziaria adeguato alla situazione del Kosovo, limitando il ricorso all'IFRS/IAS (International financial reporting standards/International accounting standards) ad organismi di pubblico interesse e avvalendosi pienamente delle esenzioni previste dalla quarta e dalla settima direttiva sul diritto societario.

*Agricoltura e pesca*

— Elaborare una politica di sviluppo rurale e avviarne l'attuazione.

— Proseguire l'allineamento della normativa con l'acquis comunitario nei settori veterinario e fitosanitario.

— Allineare il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini con i requisiti dell'UE.

*Ambiente*

— Preparare l'adozione e l'attuazione di una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale conforme all'acquis comunitario.

— Elaborare un piano d'azione ambientale generale, relativo in particolare alle questioni di sanità pubblica, ai fini dell'allineamento all'acquis comunitario.

— Preparare attività volte a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica alle questioni ambientali e a rafforzare la partecipazione della società civile.

*Politica dei trasporti*

— Attuare il memorandum di intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale, compreso l'osservatorio dei trasporti.

— Attuare la normativa in materia di trasporti stradali. Adottare una legge in materia di sicurezza stradale ed avviare l'attuazione di misure nel settore.

— Migliorare la capacità di programmazione in materia di trasporti per adottare e incominciare ad attuare un quadro per la politica del settore, compresa l'elaborazione di una strategia per il trasporto multimodale a livello centrale e locale.

— Continuare a migliorare la gestione delle risorse sulla base di dati pertinenti per le operazioni di manutenzione e ripristino.

— Proseguire l'allineamento della normativa nel settore dell'aviazione con l'acquis comunitario in vista della partecipazione allo Spazio aereo comune europeo.

— Adeguare il gestore civile dell'aeroporto di Pristina, il suo personale e le sue strutture, per garantire un appropriato livello di sicurezza e una gestione sana e responsabile.

*Energia*

— Avviare l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del trattato relativo alla Comunità dell'energia. Garantire l'efficienza e la sostenibilità della società elettrica, in particolare incrementando in misura sostanziale la riscossione delle entrate e migliorando le strutture di governance.

*Società dell'informazione e mezzi di comunicazione*

— Adottare e incominciare ad attuare la politica in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche per creare un contesto competitivo stabile che consenta di attirare investimenti esteri.

*Controllo finanziario*

— Elaborare una strategia di controllo interno delle finanze pubbliche per poter soddisfare le raccomandazioni a medio termine nel settore.

**Giustizia, libertà e sicurezza**

*Visti, controlli alle frontiere, asilo e migrazione*

— Rafforzare la cooperazione tra gli organismi competenti in materia di gestione delle frontiere/linee di confine.

*Riciclaggio del denaro*

— Garantire che il centro di informazione finanziaria svolga in maniera efficiente il proprio ruolo per quanto riguarda la raccolta e l'analisi di dati relativi al riciclaggio del denaro.

*Stupefacenti*

— Continuare a rafforzare la capacità locale della sezione investigativa per gli stupefacenti.

*Polizia*

— Rendere più efficaci le indagini sui delitti. Adottare e attuare la normativa riguardante l'istituzione delle forze di polizia del Kosovo (KPS) e rafforzare le loro capacità investigative e di controllo interno. Conferire loro maggiori poteri.

— Garantire l'indipendenza e la professionalità della futura accademia per l'insegnamento e la formazione in materia di pubblica sicurezza.

*Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo*

— Continuare a rafforzare la capacità locale della direzione competente in materia di criminalità organizzata presso il KPS. Realizzare il piano d'azione contro la tratta di esseri umani.

PRIORITÀ A MEDIO TERMINE

***Requisiti politici***

**Democrazia e stato di diritto**

*Amministrazione pubblica*

— Portare avanti una riforma sostenibile dell'amministrazione pubblica rispettando i vincoli di bilancio. Migliorare la capacità delle amministrazioni locali di fornire servizi alle loro circoscrizioni in modo equo ed efficace.

*Sistema giudiziario*

— Definire e consolidare un corpus completo di leggi che rispettino i diritti e gli interessi di tutte le comunità, attingendo a tutte le fonti giuridiche attualmente applicabili in Kosovo.

— Elaborare e attuare una strategia globale per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario, nonché l'autonomia dei pubblici ministeri.

— Potenziare la capacità amministrativa e l'efficienza del sistema giudiziario e di tutti gli organismi preposti all'applicazione della legge. Garantire la fattibilità di un sistema generale di assistenza giuridica. Elaborare un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

— Migliorare il sistema penitenziario rivolgendo particolare attenzione alla sicurezza, al controllo, alla gestione, alla formazione professionale e ai piani di reinserimento, nonché alle condizioni delle strutture.

**Diritti umani e tutela delle minoranze**

— Adottare la normativa nel settore e instaurare e rispettare meccanismi per la tutela dei diritti umani e dei diritti delle minoranze conformemente alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

— Assicurare l'autosufficienza delle comunità minoritarie e la loro partecipazione su basi non discriminatorie alla società, adottando misure concrete per garantire loro sicurezza e libertà di movimento, nonché l'equa erogazione dei pubblici servizi e dei servizi universali e il relativo accesso.

— Attuare la legge sulla parità tra i sessi. Garantire l'integrazione dei diritti delle donne in tutte le politiche esistenti e le normative in vigore.

— Elaborare una politica di conservazione integrata per il patrimonio culturale. Impegnarsi attivamente a sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica nei confronti del patrimonio culturale e a favorirne il rispetto.

— Garantire che l'emittente pubblica svolga il proprio ruolo di servizio pubblico per tutte le comunità e nelle loro rispettive lingue. Promuovere i servizi di radiodiffusione a favore delle minoranze e agevolare la sostenibilità dei mezzi di comunicazione minoritari. Garantire le medesime condizioni di concorrenza ai media pubblici e privati.

— Assicurare che l'agenzia catastale del Kosovo e gli uffici comunali del catasto offrano un accesso trasparente e non discriminatorio a tutti i registri di proprietà e dispongano di meccanismi operativi di responsabilità.

**Questioni regionali e obblighi internazionali**

— Continuare a rafforzare i meccanismi di cooperazione regionale e internazionale nel campo dell'applicazione delle leggi, compresi il trasferimento di sospetti e condannati e l'assistenza giuridica reciproca tra giurisdizioni.

— Adottare le misure necessarie in vista del futuro accordo regionale di libero scambio nell'Europa sudorientale

***Requisiti economici***

— Creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di un sistema di gestione del prestito e del debito.

— Valutare possibili meccanismi di garanzia per attirare investimenti esteri, soprattutto in collaborazione con l'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti.

— Elaborare politiche sociali flessibili volte a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e a ridurre la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione all'occupazione dei giovani.

— Sviluppare la capacità del settore bancario di fornire servizi bancari competitivi e finanziamenti competitivi a lungo termine. Garantire una vigilanza affidabile ed efficace delle banche, delle assicurazioni e degli istituti pensionistici.

— Portare avanti la formulazione di una strategia e di un piano di sviluppo a medio termine collegata a strategie settoriali, che tenga conto della riduzione della povertà e sia conforme al quadro di spesa a medio termine e al programma di investimenti pubblici.

***Norme europee***

**Mercato interno**

*Libera circolazione delle merci*

— Avviare il recepimento delle direttive della nuova strategia globale e della vecchia strategia.

— Portare avanti il recepimento delle norme europee.

— Creare una struttura di vigilanza del mercato.

*Dogane e fiscalità*

— Proseguire il ravvicinamento della normativa doganale e fiscale all'acquis e continuare a potenziare la capacità amministrativa necessaria per attuare la legislazione e combattere la corruzione, la criminalità transfrontaliera e l'evasione fiscale.

*Appalti pubblici*

— Garantire l'effettiva applicazione delle norme in materia di appalti pubblici da parte delle autorità e degli enti aggiudicatari, a tutti i livelli, anche mediante lo sviluppo di strumenti operativi, l'offerta di formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa.

*Diritti di proprietà intellettuale*

— Continuare a potenziare l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente alla strategia a medio termine.

*Statistiche*

— Continuare ad adoperarsi per creare un sistema statistico attendibile.

*Politiche settoriali*

*Industria e PMI*

— Continuare ad attuare la Carta europea delle piccole imprese e la strategia a medio termine per le PMI.

— Portare avanti il progressivo allineamento del diritto societario, comprese le norme sull'informazione finanziaria.

*Agricoltura e pesca*

— Elaborare una politica e un quadro normativo intesi a sostenere una riforma fondiaria efficiente. Sostenere la tutela dei terreni agricoli contro uno sviluppo urbano non pianificato.

— Avviare misure per l'identificazione di ovini e caprini e la registrazione dei loro movimenti.

— Elaborare un programma inteso a migliorare le aziende alimentari di trasformazione.

— Prendere misure volte a garantire un controllo efficace della produzione vegetale nazionale, segnatamente per i prodotti soggetti a requisiti comunitari specifici.

*Ambiente*

— Adottare e attuare il piano d'azione ambientale ai fini dell'allineamento con l'acquis comunitario.

— Realizzare e sostenere iniziative volte a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica alle questioni ambientali e a rafforzare la partecipazione della società civile.

*Politica dei trasporti*

— Proseguire l'attuazione del memorandum di intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale.

*Energia*

— Elaborare quadri legislativi e regolamentari per promuovere partenariati tra imprese pubbliche e private e investimenti misti nel settore energetico in conformità delle conclusioni dello studio sulla promozione degli investimenti.

*Società dell'informazione e mezzi di comunicazione*

— Attuare la normativa in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e rafforzare la posizione dell'ente normativo indipendente.

*Controllo finanziario*

— Con il coordinamento del ministero delle Finanze, elaborare e applicare i principi di responsabilità di gestione decentrata e revisione contabile interna funzionalmente indipendente secondo norme riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea, mediante una normativa coerente e un'adeguata capacità amministrativa.

— Rafforzare la capacità operativa e l'indipendenza funzionale e finanziaria della Corte dei conti.

**Giustizia, libertà e sicurezza**

*Stupefacenti*

— Elaborare ed attuare norme e strategie efficaci contro il traffico e l'assunzione di stupefacenti.

*Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo*

— Elaborare ed attuare una strategia globale per combattere la criminalità organizzata, la criminalità finanziaria e il terrorismo. Rafforzare le capacità locali di investigare le attività della criminalità organizzata. Potenziare le capacità del sistema giudiziario di perseguire e giudicare i casi di criminalità finanziaria.

— Elaborare una strategia in materia di raccolta delle armi, completare e applicare la legislazione relativa alle armi di piccolo calibro.

**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2008 (OR. en)**

**6262/08**

**LIMITE**

**COWEB 52**
**COSDP 129**
**PESC 177**

**NOTA**

| | |
|---|---|
| Oggetto: | Consiglio "Affari Generali e Relazioni esterne", 18-19 febbraio 2008<br>- Conclusioni del Consiglio sul Kosovo |

Il 17 febbraio 2008 l'Assemblea del Kosovo ha adottato una risoluzione che dichiara l'indipendenza di questo paese. Il Consiglio prende atto che la risoluzione sancisce l'impegno del Kosovo al rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza di tutti i suoi cittadini, alla tutela della minoranza serba e di altre minoranze, alla protezione del patrimonio culturale e religioso, sotto la supervisione internazionale. Il Consiglio di compiace della continua presenza della comunità internazionale sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio prende atto che gli Stati membri decideranno, conformemente alle prassi nazionali e al diritto internazionale, le proprie relazioni con il Kosovo.

Il Consiglio ricorda l'impegno di lunga data dell'Unione europea per la stabilità della regione dei Balcani occidentali. Ribadisce la disponibilità dell'Unione a svolgere un ruolo guida nel rafforzare detta stabilità e ricorda gli impegni dell'UE riportati nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, nonché l'accordo sulle azioni comuni che istituiscono una missione PESD di polizia e sullo stato di diritto e nominano un Rappresentante speciale dell'UE in Kosovo. L'Unione europea continuerà a cooperare con l'ONU, la KFOR, l'OSCE e altri attori internazionali per mantenere la stabilità nella regione.

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 - *1° agosto- 2007*

64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - *17 settembre 2007*

65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - *24 settembre 2007*

66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - *27 settembre 2007*

67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *4 ottobre 2007*

68 Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.) - *4 ottobre 2007*

69 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *settembre 2007*

70 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (5 ottobre 2007) - *11 ottobre 2007*

71 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *17 ottobre 2007*

72 Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28 - Energia elettrica e gas: terzo pacchetto legislativo dell'Unione europea - *22 ottobre 2007*

73 Atto comunitario n. 31 - Libro bianco sullo sport - *22 novembre 2007*

74 Atto comunitario n. 30 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (07) 249 def.) - *28 novembre 2007*

75 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea - Testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *4 dicembre 2007*

76 Atto comunitario n. 33 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - *3 dicembre 2007*

77 Atto comunitario n. 32: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM (07) 549 def. - *7 dicembre 2007*

78 Atto comunitario n. 34: Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def.) - *11 dicembre 2007*

79 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *novembre 2007*

80 La Turchia e l'Unione europea - recenti sviluppi - *11 dicembre 2007*

81 Il Trattato di Lisbona - *13 dicembre 2007*

82 Consiglio europeo Bruxelles, 14 dicembre 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 17 dicembre 2007*

83 Il Trattato di Lisbona. Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *dicembre 2007*

84 L'emergenza rifiuti in Campania: profili comunitari - *17 gennaio 2008*

85 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (ultimi sviluppi) - *15 gennaio 2008*

86 Atto comunitario n. 36 - Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (COM (07) 640 def.) - *21 gennaio 2008*

87 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di $CO_2$ dei veicoli leggeri (COM (07) 856 def.) - *21 gennaio 2008*

88 Atto comunitario n. 35: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata (COM (2007) 722 def.) - *24 gennaio 2008*

89 Risultati e scenari futuri della Strategia di Lisbona - *7 febbraio 2008*

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sul sito internet del Senato:
http://www.senato.intranet/lavori/21417/21680/genpaginalistasm_web_.htm